

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 12 del 03/03/2016

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI E DEI DEHORS NEL CENTRO STORICO

L'anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 18:06, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1[^] convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MARCELLO NICOLA	assente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	BERTOZZI SIMONE	assente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	CASADEI MARCO	assente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CINGOLANI LILIANA	assente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
9	CORBELLI CLAUDIA	presente	25	PAZZAGLIA FABIO	assente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	FONTI MARCO	presente	27	PICCARI VALERIA	assente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	assente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	assente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 22 - Totale assenti n. 11

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina degli arredi e dei dehors nel Centro storico.

Il Presidente del Consiglio Gallo pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Assessore Sadegholvaad (Assessorato Attività economiche, Politiche della Sicurezza e della Legalità, Polizia Municipale, Protezione Civile, Igiene e Sanità, Diritti degli Animali).

Esce il Presidente del Consiglio Gallo. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.

Intervengono quindi la Dott. Caprili (Dirigente Settore Turismo, Water Front e Riqualficazione demanio) e l'Arch. Bastianelli (U.O. Qualità urbana e verde), il Cons. Franchini.

Durante l'intervento del Cons. Franchini entra il Presidente del Consiglio Gallo che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Renzi, Mauro e Moretti.

Durante l'intervento del Cons. Moretti esce il Presidente del Consiglio Gallo, assume la presidenza il Cons. Anziano Mazzocchi.

Interviene l'Arch. Bastianelli.

Entra il Presidente del Consiglio Gallo che riassume la presidenza.

Conclude la discussione l'Ass. Sadegholvaad.

Interviene per dichiarazione di voto il Cons. Renzi.

Presenti n. 25 Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Fonti, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Piccati Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e Zoffoli.

Il Presidente del Consiglio Gallo annuncia che sono stati presentati due emendamenti alla proposta deliberativa a firma del Sindaco Gnassi.

Pone quindi in votazione il primo emendamento sostitutivo presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa, così formulato:

“Art. 11.2 – Piazza Tre Martiri – al capoverso 7 la data 1 novembre va sostituita con 20 ottobre.”

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con 18 voti favorevoli (Conss.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccati Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli), nessun contrario e 7 astenuti (Conss.: Fonti,

Galvani, Giudici, Moretti, Murano Brunori, Renzi e Tamburini), espressi dai n. 25 Consiglieri presenti.

Viene quindi posto in votazione il secondo emendamento sostitutivo presentato dal Sindaco così formulato: “Art. 12 – Aree vietate -

Il primo comma va così riformulato “Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nelle aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico, artistico e ambientale è vietata la collocazione di dehors e strutture per la somministrazione ad eccezione di strutture temporanee collocate in occasione di manifestazioni o eventi”.

La parte iniziale del secondo comma 'Tra le aree di cui sopra si elencano' va sostituita con “Le aree di cui sopra sono:”

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento in oggetto con il seguente risultato: 19 voti favorevoli (Conss.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli), nessun contrario e 6 astenuti (Conss.: Fonti, Galvani, Giudici, Murano Brunori, Renzi e Tamburini), espressi dai n. 25 Consiglieri presenti.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale si è posta fra gli obiettivi di mandato il recupero della qualità urbana ed ambientale dell'intera città di Rimini;
- che è già stato avviato e parzialmente concluso l'intervento di riqualificazione delle vie che gravitano intorno al Centro Storico di Rimini denominato “Progetto dell'anello delle nuove piazze”;
- che l'intervento di cui sopra si propone, fra le varie finalità, anche quella di ridisegnare gli spazi del Centro Storico attraverso la collocazione di nuovi arredi progettati e realizzati in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di Ravenna;
- che per raggiungere il pieno recupero dell'identità dei luoghi del Centro Storico e la sua massima valorizzazione è intenzione porre in essere azioni di coordinamento ed armonizzazione fra gli arredi pubblici e quelli privati;
- che l'Amministrazione comunale ha già redatto l'abaco degli arredi pubblici o privati collocati sul suolo pubblico del Centro Storico e che lo stesso è già stato autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di Ravenna;

PRESO ATTO che rispetto al passato risulta sempre maggiore la richiesta di utilizzo di spazi pubblici per la collocazione di arredi al servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (dehors) e che tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno positivo che vede le aree del Centro Storico sempre più frequentate da turisti e cittadini;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di adottare una disciplina specifica per le occupazioni di suolo pubblico con dehors che tenga conto di un corretto inserimento di tali strutture nel contesto del Centro Storico e che si coordini con gli arredi pubblici del menzionato abaco di cui l'Amministrazione comunale si è dotata;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche il quale, fra l'altro, consente di subordinare le concessioni di suolo pubblico a particolari condizioni, dettando specifiche prescrizioni ai titolari (art. 10);

DATO ATTO che le scelte tecniche ed estetiche del presente Regolamento sono state oggetto di valutazione e concertazione con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna;

VISTO il testo del Regolamento comunale che si propone per l'approvazione e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

SENTITE le Associazioni di categoria del commercio e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 10.02.2016 dal Dirigente del Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio e in data 10.02.2016 dal Direttore Lavori Pubblici e Qualità Urbana ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa, con i quali si dà altresì atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso in data 10.02.2016 dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente;

Il Presidente del Consiglio Gallo, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa così come precedentemente emendata;

Esperita la votazione con modalità elettronica, si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	18	Cons.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli)
Contrari Nr.	1	Cons. Murano Brunori
Astenuti Nr.	6	Cons.: Fonti, Galvani, Giudici, Moretti, Renzi e Tamburini

D E L I B E R A

1) di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina degli arredi e dei dehors nel Centro storico" nel testo che si allega (All. A) quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

INDICE

Titolo I.

Norme di carattere generale

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Definizione di dehors
- Art. 3 - Procedure
- Art. 4 - Zonizzazione del Centro storico
- Art. 5 - Allestimenti, tipologie di arredo e materiali
- Art. 6 - Classificazione degli elementi e degli arredi dei dehors
- Art. 7 - Collocazione degli arredi su aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici
- Art. 8 - Prescrizioni generali degli arredi comuni a tutti i pubblici esercizi
 - 8.1 Tavoli e sedie
 - 8.2 Pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti
 - 8.3 Elementi di copertura e riparo
 - 8.4 Elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli
 - 8.5 Arredi di altri esercizi commerciali
- Art. 9 - Occupazioni e tipologie dei dehors nel periodo invernale (dehors stagionali)
- Art. 10 - Manutenzione dei dehors
- Art. 11 - Ambiti urbani
 - 11.1 Vecchia Pescheria e Piazzetta Gregorio da Rimini
 - 11.2 Piazza Tre Martiri
 - 11.3 Piazza Cavour
- Art. 12- Aree vietate
- Art. 13- Vasi e fioriere su aree pubbliche
 - 13.1 occupazioni con vasi e fioriere
 - 13.2 forme e dimensioni dei vasi e delle fioriere
 - 13.3 colori e materiali dei vasi e delle fioriere
- Art. 14 - Piani d'ambito
- Art. 15 - Obblighi dei titolari dei pubblici esercizi
- Art. 16 - Attività non consentite
- Art. 17 - Sanzioni

Art. 18 - Disposizioni di Rinvio

Art. 19 - Disciplina transitoria

Titolo II.

Indicazioni tecniche estetiche ed ambientali relative al regolamento dei dehors

Art. 1 – classificazione degli arredi

1.1 Arredi di base

Art. 2 - delimitazione orizzontale- pedane

Art. 3 – elementi di copertura e riparo

3.1 prescrizioni generali degli ombrelloni

3.2 ombrelloni a sostegno centrale

3.3 ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

3.4 tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

3.5 strutture tese, vele e coperture innovative

Art. 4 – elementi di delimitazione

4.1 delimitazione perimetrale

4.2 delimitazione con vasi, fioriere o contenitori accostati

4.3 delimitazione con fioriere o contenitori e pannelli in vetro

4.4 delimitazione con pannelli in metallo e vetro

4.5 delimitazioni con pannelli di vetro

Art. 5 – elementi di delimitazione con possibilità di chiusura invernale (art.9)

Art. 6 – elementi vari ed attrezzature

6.1 portarifiuti e buffet

6.2 porta-menù e bacheche

6.3 corpi illuminanti

6.4 elementi per il riscaldamento

Allegati

Allegato A - Zonizzazione

Allegato B – Tipologie dehors

Allegato C – Tabella Colori

ART. 1**OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina gli arredi e le modalità di occupazione su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico effettuate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Centro Storico (dehors).

Agli effetti del presente regolamento la definizione di “Centro Storico” coincide con quella individuata dagli strumenti urbanistici vigenti e comprende pertanto la perimetrazione di cui **all'allegato A).**

ART. 2**DEFINIZIONE DI DEHORS**

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato all'attività di somministrazione.

L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori.

I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti nel **Titolo II** del presente Regolamento.

L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 3**PROCEDURE**

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico i titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di presentare al competente ufficio (Occupazione suolo pubblico) la seguente documentazione:

a) planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico;

b) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti.

La documentazione di cui ai punti a) e b) costituirà parte integrante del provvedimento di autorizzazione/concessione.

L'ufficio occupazione suolo pubblico, presentata la domanda e la documentazione di cui sopra, provvederà ad acquisire dall'U.O. Qualità Urbana il parere di compatibilità dell'occupazione richiesta alla presente normativa.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere, il silenzio dell'U.O. Qualità Urbana verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

ART. 4

ZONIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Considerata la complessità del tessuto urbano del Centro storico ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il presente Regolamento individua la seguente classificazione **deducibile anche all'allegato A:**

- 1) **Zona 1**- Il Corso D'Augusto (dall'Arco D'Augusto al Ponte di Tiberio), la Pescheria e i vicoli che la delimitano e la Piazzetta San Gregorio;
- 2) **Zona 2** - area comprendente le Piazze centrali della città e la porzione di centro storico ricompresa nell'anello delle piazze;
- 3) **Zona 3** - coincidente con l'area delimitata dalle mura come da strumenti di pianificazione;
- 4) **Zona 4** - coincidente con i Borghi.

Per quanto concerne i dehors da installarsi all'interno della **Zona 1**, considerati gli spazi e il contesto storico architettonico nonché la percezione dell'ambiente urbano che deve essere letto in modo unitario anche in pavimentazione, è vietata la collocazione di pedane o rialzi.

Soluzioni diverse in deroga a quanto sopra potranno essere concordate con la Soprintendenza e l'ufficio Arredo Urbano.

ART.5

ALLESTIMENTI, TIPOLOGIE D'ARREDO E MATERIALI

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, gli arredi sono inoltre classificati secondo le seguenti tipologie:

- di tipo A – allestimenti con sedie, tavolini e fioriere, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;

- di tipo B – allestimento di tipo A (tavoli sedie e fioriere) con aggiunta di pedane e delimitazioni laterali di H. max 170 cm, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio.
- di tipo C – allestimento di tipo B (tavoli, sedie, fioriere, pedana e paravento) con possibilità di completa chiusura laterale temporanea stagionale mediante elementi mobili con h max 220 cm , copertura con ombrelloni o tende a sbraccio.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” come definiti al precedente art. 2, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

La selezione dei materiali e finiture ammissibili e l'individuazione di due gamme cromatiche, che si muovono nelle tonalità del marrone e del grigio si basano sugli arredi preesistenti nonché su un'attività di coordinamento di tutti gli interventi pubblici e privati del centro volti ad armonizzare i ferri del centro storico.

I colori dei dehors, delle strutture e degli arredi dovranno ricadere nelle tonalità individuate nella tabella colori di cui all'**Allegato C**.

Per i metalli delle strutture a delimitazione dei dehors tale diversificazione è intesa con la dicitura “acciaio” che potrà essere verniciato a polveri di colore brunito nelle varianti colore grigio ferro micaceo o Corten.

Tutti i componenti in acciaio, pedane balaustre, paravento, fioriere, con percezione visiva dall'esterno del Dehors dovranno rispondere a questa gamma cromatica in modo da poter coordinarsi al contesto paesaggistico.

In particolare per quanto riguarda le scelte materiche e cromatiche si prescrive:

Per la Zona 1 e 2 acciai verniciati nel color Corten o ruggine salvo diverse indicazioni della Soprintendenza per ambiti particolari;

Per la zona 3 e 4 potranno essere utilizzati acciaio nelle due finiture (color Ruggine/corten o ferro micaceo) con il coordinamento tra attività contigue o nella stessa piazza o via.

Nelle Zone 4 per le loro peculiarità e caratteristiche dello spazio urbano, potranno essere realizzati piani d'ambito che prevedano soluzioni diverse previa autorizzazione della competente Soprintendenza e dell'Ufficio Qualità Urbana nel rispetto della tabella colori di cui all'**Allegato C**.

Per una specifica descrizione degli arredi degli allestimenti e delle tipologie si rimanda al **Titolo II** del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui sopra restano valide salvo diverse indicazioni dell'Ufficio Arredo Urbano e della Competente Soprintendenza.

ART.6***CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEGLI ARREDI DEI DEHORS***

Gli elementi costituenti i dehors sono classificati come di seguito indicato:

- 1) arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
- 2) delimitazioni orizzontali - pedane;
- 3) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensivi di sostegni;
- 4) elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli;
- 5) elementi di delimitazione con possibilità di chiusura stagionale, quali paravento e pannelli estensibili.
- 6) elementi vari ed attrezzature , stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche.

Non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte dell'ufficio Qualità Urbana.

ART. 7***COLLOCAZIONE DEGLI ARREDI SU AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI***

Per la collocazione di dehors nelle zone 1,2,3,4 con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente Soprintendenza.

ART. 8

PRESCRIZIONI GENERALI DEGLI ARREDI COMUNI A TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI

Nel rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti, nel Centro storico sono consentiti esclusivamente arredi ed impianti di carattere precario la cui installazione non comporti la manomissione del manto stradale e delle pavimentazioni esistenti.

Gli arredi che compongono i dehors vengono definiti come di seguito specificato:

8.1. Tavoli e sedie

Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unico per tutto l'esercizio: sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.).

I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali e dovranno ricadere nella tabella colori di cui all'**Allegato C** del presente Regolamento.

8.2. Pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti

Sui marciapiedi e sulle pavimentazioni esistenti potranno essere collocate pedane di altezza non superiore a cm. 10 di colore in tono alle altre tipologie di arredi, salvo prescrizioni o indicazioni in ambiti particolari.

Nella **Zona 1**, considerati gli spazi e il contesto storico architettonico nonché la percezione dell'ambiente urbano che deve essere letto in modo unitario anche in pavimentazione, è vietata la collocazione di pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti.

Soluzioni diverse in deroga a quanto sopra potranno essere concordate con la Soprintendenza e l'ufficio Arredo Urbano.

La collocazione delle pedane dovrà essere sempre realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e si dovrà sempre garantire l'accessibilità ai portatori di handicap o a persone con mobilità ridotta.

8.3. Elementi di copertura e riparo

Gli esercenti dei pubblici esercizi potranno proteggere l'area occupata da tavoli e sedie con ombrelloni o tende retrattili di colore intonato al resto degli arredi e senza scritte pubblicitarie.

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

-Ombrelloni con falda in tessuto variamente inclinabile, con velette nella parte terminale.

-Tende a sbraccio retrattili con falda in tessuto e agganciate alla muratura di un edificio.

Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Per le tende od ombrelloni devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale color panna), dovranno inoltre essere di forma geometrica regolare.

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Nelle piazze del centro storico e ove siano presenti edifici di valenza storico monumentale le tende a sbalzo e gli ombrelloni non dovranno superare in altezza massima il marcapiano che individua il primo piano dell'edificio retrostante.

L'altezza massima ammissibile per gli ombrelloni e le tende retrattili è stabilita in ml 4 misurata dal piano della strada o piazza.

8.4. Elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli

La delimitazione dei dehors deve essere quanto più possibile continua e puo' essere costituita da vasi, fioriere e pannelli verticali.

Le fioriere potranno essere collocate all'interno della superficie autorizzata e non a definizione del perimetro dell'area di pertinenza

Le fioriere a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 70 misurata dal piano di calpestio o della pedana ove presente;

I paravento possono essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70 e pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera/pannello + paravento vetro); tali pannelli dovranno avere una finitura nel rispetto delle indicazioni relative alla zona come da art.5.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Sono ammessi paraventi in vetro cielo terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o in assenza dal piano di calpestio).

All'interno dello spazio occupato potranno essere collocati vasi puntuali di altezze e forme diverse garantendo comunque il corretto inserimento nell'ambiente, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie.

Non sono consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehors realizzate con altre tipologie o materiali non previsti dal presente regolamento quali plexiglass, materiali plastici o pvc trasparente retrattile o arrotolabile.

Per una descrizione più specifica degli arredi e delle tipologie si rimanda al **Titolo II** del presente Regolamento.

8.5 arredi di altri esercizi commerciali

Per le occupazioni relative ad attività artigianali con licenza di commercio al dettaglio a cui è preclusa la somministrazione, è consentita su tutto centro storico la sola collocazione di sedute (sgabelli o panchine), di vasi e fioriere e tende a sbalzo retrattili nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento; non è consentita la collocazione di sedute identificabili come sedie, di tavolini e di ombrelloni.

Eventuali soluzioni diverse dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Arredo Urbano e dalla competente Soprintendenza, sempre nel rispetto della tabella colori di cui all'Allegato C.

ART. 9

OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEHORS NEL PERIODO INVERNALE (DEHORS STAGIONALI)

Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel periodo compreso tra il 20 Ottobre e il 31 marzo, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- H max.: ml. 4;
- distanze dai confini di proprietà: rispetto del Codice Civile;
- distanze tra pareti finestrate: ml. 3;

L'installazione dei dehors di cui sopra sarà consentita nel periodo indicato previa ottenimento di idoneo titolo edilizio nel rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia vigenti.

Le tipologie dei dehors nel periodo invernali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1) Elementi laterali con altezza massima dal piano di calpestio pari a 70 cm in acciaio pieno costituito da parapetti o fioriere, e per la restante parte della superficie da vetri o cristalli di sicurezza scorrevoli o fissi, di altezza complessiva non superiore a cm. 220, con caratteristiche estetiche meglio descritte nel Titolo II art. 5 del presente Regolamento.

2) Apparecchi per il riscaldamento dell'area occupata, conformi alle norme di legge in materia di sicurezza, con dimensioni le più contenute possibili che non implicino la realizzazione di appositi impianti aerei o a pavimento.

3) Coperture realizzate con ombrelloni o tende a sbalzo retrattili secondo le caratteristiche estetiche descritte nel Titolo II del presente Regolamento.

I dehors di cui sopra dovranno rispettare le indicazioni tipologiche ed estetiche meglio specificate al Titolo II e all'Allegato B del presente Regolamento.

Al termine del periodo prescritto gli elementi laterali dovranno essere smontati o ridotti al fine di ricondurre il dehors alle tipologie consentite nel periodo estivo.

ART. 10

MANUTENZIONE DEI DEHORS

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità;

ART. 11

AMBITI URBANI

Sulle piazze del Centro Storico è consentita l'occupazione esclusivamente ai pubblici esercizi che hanno il fronte dei locali che si affaccia direttamente sulla piazza medesima.

La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto di ambiti urbani particolari.

Le occupazioni di suolo pubblico nelle piazze e nei luoghi di seguito indicati saranno autorizzate secondo le seguenti modalità; soluzioni diverse in deroga a quanto sotto prescritto potranno essere concordate con la Soprintendenza e l'ufficio Qualità Urbana.

11.1 Vecchia Pescheria(Vicolo Pescheria, via Pisacane) e Piazzetta Gregorio da Rimini

Nelle aree e vie indicate l'occupazione di suolo pubblico viene autorizzata a ciascun pubblico esercizio esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le superfici massime già individuate ed autorizzate.

Non saranno rilasciate autorizzazioni ad occupare suolo pubblico in aree diverse da quelle già concesse; nell'ipotesi di sopravvenienza di un nuovo pubblico esercizio la superficie sopra individuata verrà suddivisa fra i P.E. in parti uguali.

In ogni caso l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico da parte di nuovi pubblici esercizi sarà rilasciata alla scadenza di quelle già in essere.

Considerati gli spazi e il contesto storico architettonico nonché la percezione dell'ambiente urbano che deve essere letto in modo unitario anche in pavimentazione in tale zona è vietata la collocazione di pedane o rialzi.

In tale ambito è consentita solo la collocazione di tavoli sedie e la copertura con ombrelloni e/o tende retrattili.

11.2 Piazza Tre Martiri

Sulla Piazza Tre Martiri l'occupazione di suolo pubblico sarà autorizzata a ciascun pubblico esercizio esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le superfici massime già individuate ed autorizzate.

La superficie massima concedibile sulla piazza è stimata in 350 mq.

Nell'ipotesi di sopravvenienza di nuovi pubblici esercizi richiedenti occupazione di suolo pubblico, qualora l'accoglimento delle nuove richieste determini il superamento di detto tetto massimo, si procederà in misura proporzionale alla riduzione della superficie assegnata agli altri pubblici esercizi.

In ogni caso l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nonché la superficie da assegnare sarà valutata tenendo conto della situazione esistente nonché delle iniziative e/o manifestazioni programmate dall'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico da parte di nuovi pubblici esercizi sarà rilasciata alla scadenza di quelle già in essere.

Per quanto riguarda i parapetti al fine di ottenere un minor effetto di chiusura e maggiore permeabilità visiva, i lati perpendicolari ai prospetti degli edifici dovranno presentare un'alternanza visiva tra parapetti vetrati cielo terra (con uno zoccolo pieno di sostegno minimo max cm 30) e sedute fioriere e paravento pieni così da creare un effetto vuoto pieno.

Sui lati paralleli ai fronti non dovranno essere posizionate chiusure (fioriere paraventi ecc) salvo per un tempo determinato durante la stagione invernale 20 ottobre e il 31 marzo.

Le pedane da collocare sulla pavimentazione dovranno avere doghe di colore grigio analogo alla pavimentazione della piazza e realizzate in legno composito al fine di garantirne la stabilità cromatica nel tempo.

La pedana e il disegno della stessa dovrà rispettare gli allineamenti geometrici della pavimentazione della piazza nonché l'ordine delle colonne dei portici della piazza.

L'altezza massima della pedana dovrà essere di cm 10 con profilati o doghe grigie sul lato frontale al fine di mimetizzarne visivamente lo spessore.

Per le caratteristiche degli arredi si rimanda al **Titolo II** del presente Regolamento.

11.3 Piazza Cavour

Sulla Piazza Cavour l'occupazione di suolo pubblico sarà autorizzata a ciascun pubblico esercizio esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le superfici massime già individuate ed autorizzate.

La superficie massima concedibile sulla piazza è stimata in 250 mq.

Nell'ipotesi di sopravvenienza di nuovi pubblici esercizi richiedenti occupazione di suolo pubblico, qualora l'accoglimento delle nuove richieste determini il superamento di detto tetto massimo, si procederà in misura proporzionale alla riduzione della superficie assegnata agli altri pubblici esercizi.

In ogni caso l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nonché la superficie da assegnare sarà valutata tenendo conto della situazione esistente nonché delle iniziative e/o manifestazioni programmate dall'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico da parte di nuovi pubblici esercizi sarà rilasciata alla scadenza di quelle già in essere.

Art. 12

AREE VIETATE

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nelle aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico, artistico e ambientale è vietata la collocazione di dehors e strutture per la somministrazione ad eccezione di strutture temporanee collocate in occasione di manifestazioni o eventi".

Le aree di cui sopra sono:

- Piazza Cavour lato antistante Palazzo dell'Arengo, Palazzo del Podestà e lato antistante Teatro A. Galli;
- Piazza Tre Martiri- area frontistante torre dell'orologio e area frontistante Tempietto S. Antonio;
- Via IV Novembre- Sagrato Tempio Malatestiano;
- Piazzetta dei Servi;
- Via Tonini- Sagrato Chiesa di San Francesco Saverio;
- Piazzetta San Bernardino;
- Via Cairoli- Sagrato Chiesa di S. Agostino;
- Sagrato chiesa dei Santi Bartolomeo e Marino detta di Santa Rita ;
- Piazzetta Zavagli;
- Aree limitrofe Porta Montanara;
- Via San Giuliano- Sagrato Chiesa di S.Giuliano;

Art. 13**VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE****13.1 occupazioni con vasi e fioriere**

I soggetti e le attività che intendono collocare temporaneamente fioriere o vasi sul suolo pubblico nel centro storico di Rimini al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione (de hors) devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

La collocazione temporanea di vasi o fioriere sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio COSAP ai sensi del vigente regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle linee sotto rappresentate.

I vasi e le fioriere poste lungo una stessa via o piazza dovranno essere coordinati tra loro, le varie attività commerciali potranno presentare progetti unitari che prevedano uguali forme, materiali e colori dei vasi.

In mancanza di accordi sarà l'ufficio arredo urbano ad indicare la tipologia e i colori dei vasi.

Le attività commerciali che intendono posizionare vasi o fioriere su suolo pubblico in vie ove sono già presenti vasi coordinati dovranno attenersi alla forma, colori e dimensioni dei vasi presenti.

I vasi potranno essere ancorati alle pareti degli immobili, previo assenso dei proprietari, mediante staffe viti ecc, dovranno essere comunque rimovibili e non potranno essere ancorati su suolo pubblico.

13.2 forme e dimensioni dei vasi e delle fioriere

I vasi e le fioriere dovranno avere forme a tronco di cono tronco di piramide dritte o rovesciate, cilindro, parallelepipedo anche arrotondato (vedi esempi indicativi ma non esaustivi).

Si individuano le dimensioni massime e minime dei vasi:

hmax dal piano di calpestio cm120 (C);

hmin dal piano di calpestio cm 70 (C);

dimensione massima proiezione misurata a terra cm 50x50 (A-B);

diametro massimo pari a 50 cm (per vaso circolare);

I vasi potranno avere nella parte alta fasce o elementi di decoro, inoltre sarà consentito posizionare sulla parte frontale targhette o iscrizioni che identifichino l'attività commerciale, il numero civico e/o il nome della via o della piazza prospiciente l'attività (vedi foto).

Forme e misure diverse potranno essere autorizzate dall'Ufficio Arredo Urbano.

13.3 colori e materiali dei vasi

I vasi e le fioriere di qualunque materiale e forma essi siano devono rispettare la tabella colori concordata con la competente Soprintendenza di cui all'Allegato C del presente Regolamento.

E' preferibile l'utilizzo di colori quali il marrone tipo ruggine/corten o il grigio antracite al fine di uniformare i vasi e le fioriere con gli arredi pubblici presenti nel centro storico.

Colori diversi dovranno essere valutati dall'Ufficio Arredo Urbano e autorizzati dalla competente Soprintendenza.

I vasi e le fioriere possono essere dei seguenti materiali:

- metalli verniciati quali acciaio tipo corten o verniciatura simil ruggine, color ferro micaceo o antracite.
- resine o plastica rigida (preferibilmente finitura opaca)
- cemento lisciato, pietra o geopietra

Sono vietati vasi in legno di conifera o legni esotici in quanto recano un effetto non idoneo ai luoghi, sono inoltre vietati vasi in graniglia o similari.

ART. 14

PIANI D'AMBITO

L'Amministrazione Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

Inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, che tengano conto del presente regolamento e riferiti alla medesima area; i progetti dovranno essere presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

ART. 15

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo:

- a) Di installare esclusivamente gli arredi autorizzati curandone la manutenzione;
- b) Di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area occupata;
- c) Di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - 1) non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - 2) ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- d) di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;

e) di sorvegliare affinché:

- 1) sull'area occupata la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- 2) l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

ART. 16

ATTIVITA' NON CONSENTITE

Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- L'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici.

ART. 17

SANZIONI

Fermo restando la decadenza dall'autorizzazione stabilita dall' art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 dello stesso, alle violazioni concernenti le tipologie dei dehors, degli arredi nonché dei colori e materiali previsti nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

In ogni caso alla violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento accertata mediante verbale di Polizia Municipale o verbali di sopralluogo almeno due volte nel corso dello stesso anno, conseguirà il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione per l'annualità successiva.

ART. 18

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 19**DISCIPLINA TRANSITORIA**

Ai titolari dei pubblici esercizi del Centro Storico è concesso un periodo per adeguare o sostituire gli arredi secondo le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti. Il termine ultimo per l'adeguamento è stabilito nel 31 maggio 2016.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà il mancato rilascio e/o rinnovo della concessione di suolo pubblico.

Qualora le aree oggetto di richiesta di occupazione mediante dehors siano interessate da interventi di riqualificazione o progetti pubblici in approvazione sarà consentito, in deroga a quanto sopra disposto, l'adeguamento al presente Regolamento fino al termine dei lavori.

TITOLO II**INDICAZIONI TECNICHE ED AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO
DEI DEHORS****Art.1 -Classificazione degli Arredi**

Gli elementi del dehors sono classificati come di seguito indicato:

- 1) arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
- 2) delimitazioni orizzontali - pedane;
- 3) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensivi di sostegni;
- 4) elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli;
- 5) elementi di delimitazione con possibilità di chiusura stagionale, quali paravento e pannelli estensibili.
- 6) elementi vari ed attrezzature , stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche

1.1 Arredi di base

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione e' un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire la sosta in spazi all'aperto.

Gli arredi devono contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva e devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Art. 2 Delimitazione orizzontale- pedane

Le pedane costituiscono le delimitazioni in orizzontale; l'altezza massima ammissibile è di 10 cm dalla piano di calpestio esistente.

Sono ammesse altezze diverse finalizzate al corretto inserimento ambientale e/o collegamento con marciapiedi o percorsi esistenti o in ambiti particolari.

Le delimitazioni orizzontali dei dehors devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda .

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo.

Le pedane rialzate devono essere studiate in modo da occultare la vista laterale delle strutture di sostegno, ciò potrà essere ottenuto mediante l'utilizzo di profili metallici della finitura dei dehors.

Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico.

Il materiale delle pavimentazione dovrà essere costituito da legni naturali idonei per la collocazione all'esterno di colore marrone scuro o preferibilmente legni compositi per eterni che garantiscono la stabilità del colore nel tempo, durabilità e sostenibilità ambientale.

Altre tipologie di copertura delle pavimentazioni non generalmente consentita, soluzioni diverse potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte dell'ufficio Qualità Urbana e della competente Soprintendenza.

Art. 3 Elementi di copertura e riparo

3.1 Prescrizioni generali ombrelloni

Per le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di

occupazione suolo pubblico concessa, in ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 10 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione.

Gli Ombrelloni installabili possono essere di diverse tipologie di copertura ma sempre con un solo sostegno a terra, l'altezza degli ombrelloni dalla pedana o dal piano di calpestio ove non fosse presente la pedana, non potrà essere inferiore a ml 2,10 misurata dalla base della veletta esterna.

La copertura degli ombrelloni dovrà essere realizzata in materiale tessile o morbido, anche impermeabilizzato, preferibilmente di color panna o ecrù e comunque nel rispetto della tabella colori di cui all'**Allegato C**.

Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco, sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente.

Sopra gli ombrelloni non potranno essere presenti pubblicità o loghi ad esclusione del nome dell'esercizio commerciale.

La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

Diversi colori e soluzioni coordinate con altre attività dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Qualità Urbana e dalla competente Soprintendenza.

3.2 Ombrelloni a sostegno centrale

La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro impermeabilizzato di forma quadrata o rettangolare a falda inclinata posizionati e affiancati in maniera modulare.

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il centro storico previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

3.3 Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata e a falde inclinate. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in materiale tessile impermeabilizzato.

3.4 Tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il centro storico.

3.5 Strutture tese, vele e coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base; queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, se con un unico montante di appoggio previo parere favorevole della competente Soprintendenza e dell'Ufficio Qualità Urbana.

Art. 4 Elementi di delimitazione

4.1 Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a dehors.

Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza e' necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Gli elementi a delimitazione realizzati in vetro dovranno essere realizzati con vetro temperato stratificato di sicurezza (nel rispetto delle norme UNI in materia) con finitura extrachiaro.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente “frameless” (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4.

Potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

I vetri potranno essere accoppiati con pellicole al fine di garantirne la sicurezza anche in caso di urto o danneggiamento.

La delimitazione dei dehors deve essere quanto più possibile continua.

4.2 delimitazioni con Vasi, fioriere o contenitori accostati

Le delimitazioni dei dehors potranno essere realizzate con fioriere o contenitori di altezza massima pari a cm 70 misurati dalla pedana o in mancanza dal piano di calpestio.

Tali elementi dovranno avere continuità su ciascun lato attraverso l'utilizzo di pannelli continui privi di decori e con colori e tonalità in linea con i metalli utilizzati nel dehors.

4.3 delimitazioni con fioriere, contenitori e pannelli in vetro

Le delimitazioni a fioriera con le caratteristiche di cui sopra possono essere integrate da pannelli di vetro temperato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera + paravento di vetro).

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente “frameless” (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

4.4 delimitazioni con pannelli in metallo e vetro

Le delimitazioni dei dehors possono essere realizzate con pannelli di metallo pieni con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70, tali pannelli dovranno avere una finitura corten o verniciato corten.

I pannelli di vetro ad integrazione dei pannelli metallici dovranno essere realizzati in vetro temperato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (pannello+ paravento di vetro).

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

4.5 delimitazioni con pannelli di vetro

Le delimitazioni dei dehors possono essere realizzate con pannelli totalmente di vetro temperato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Art. 5 Elementi di delimitazione con possibilità di chiusura invernale (art.9)

Le delimitazioni a pannelli metallici con altezza massima dal piano di calpestio pari a cm. 70 possono essere integrate da pannelli di vetro trasparente extrachiaro ed anti urto agganciati alla struttura esistente o scorrevoli verso l'alto per un'altezza massima complessiva di 220 cm dal piano di calpestio o dalla pedana.

La stessa altezza potrà essere ottenuta, per il periodo consentito, mediante la completa sostituzione del pannello metallo/vetro con uno in vetro "frameless" di h max 220 cm sostenuto posteriormente da montanti metallici.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente “frameless” (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Delimitazioni di tale tipologia potranno essere contenute in aree oggetto di occupazione maggiore per consentire la separazione tra zona non fumatori confinata e zona fumatori.

Tali tipologie potranno essere realizzate per la delimitazione di spazi non superiori a quelli consentiti dalla disciplina edilizia e per periodi di tempo limitati dal 20 Ottobre al 31 Marzo, previa ottenimento di idoneo titolo edilizio e nel rispetto dell'Art. 9 del Titolo I del presente Regolamento.

Art. 6 Elementi vari ed attrezzature

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Attrezzature diverse ed innovative, non previste dal presente Regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Qualità Urbana e dalla competente Soprintendenza.

6.1 portarifiuti e buffet

Sono ammesse strutture con h max 150 cm per la collocazione e l'occultamento di portarifiuti o utilizzati come piani di appoggio realizzati in metallo in coordinato con il dehors.

La lunghezza di tali elementi non potrà essere complessivamente maggiore di ml 2.

6.2 porta-menù e bacheche

Sono consentite tabelle porta menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni dehors, realizzati in lamiera con bordi arrotondati della stessa finitura degli elementi

metallici a delimitazione degli spazi, dovranno essere preferibilmente integrati con i paravento in metallo e vetro.

Non sono consentite altri arredi o elementi posto al di fuori dello spazio di occupazione del dehor.

6.3 corpi illuminanti

Sulle vie, strade e piazze del Centro Storico in cui risulta istituita l'area pedonale o la zona a traffico limitato possono, compatibilmente con le caratteristiche della zona e con la viabilità pedonale, essere posizionati impianti di illuminazione sulle aree occupate purché realizzati a norma di legge, che non comportino attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata.

Eventuali corpi illuminanti , scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

6.4 elementi per il riscaldamento

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati anche sistemi riscaldanti integrati alla struttura.

Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GALLO VINCENZO

SEGRETARIO GENERALE

LAURA CHIODARELLI